



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Chiara Magneschi

**Per una (ri)costituzionalizzazione della cura:
tra analisi critica e prospettive normative**

Numero Speciale Anno 2022

Ombre del diritto

(a cura di F. Mancuso e V. Giordano)

Materiali dai seminari del PRIN 2017

‘The Dark Side of Law’

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), A. Guasco (Univ. Giustino Fortunato) P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider Aruba S.p.A
Piazza Garibaldi, 8
52010 Soci AR
Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482
P.I 01573850616 – C.F. 04552920482.

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

I saggi che compongono questo numero speciale di Teoria e Storia del Diritto Privato sono stati sottoposti al giudizio di due Referees con il sistema del 'double blind'.

In Redazione per questo numero speciale: M. Luciano (Univ. Salerno), P. Pasquino (Univ. Salerno).

Per una (ri)costituzionalizzazione della cura: tra analisi critica e prospettive normative

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Cura e uguaglianza di genere ‘dopo’ la pandemia – 3. I compiti di cura nella Costituzione italiana – 4. Contributi teorici e argomenti normativi – 5. Per una (ri)costituzionalizzazione della cura – 6. Conclusioni

1. *Introduzione*

Come noto, la riflessione sulla cura è nata nel grembo dell’etica, per essere successivamente sviluppata nella dimensione politica e giuridica¹. In tale terreno, ha ricevuto rimodulazioni continue, fino ad arrivare ad essere definita in maniera estensiva, non più solo come insieme di attività che attengono all’amministrazione dell’ambiente domestico e degli affetti familiari, ma come tutte quelle attività volte al mantenimento e all’implementazione della qualità della vita². Questa

¹ Infatti, se Carol Gilligan, alla quale si deve l’inaugurazione di questo campo di studi, ha trattato il tema della cura dal un punto di vista prettamente etico (cfr. C. GILLIGAN, *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, trad. it., Milano, 1987), altre voci, tra le quali spicca quella di J. TRONTO (*Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura*, a cura di A. Facchi, presentazione e traduzione di N. Riva, Reggio Emilia, 2006; *Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice*, New York, 2013), lo hanno traghettato verso la sfera politica e giuridica, evidenziando la necessità che la cura sia problematizzata e gestita come tema centrale nelle politiche pubbliche. Quest’ultima impostazione viene condivisa nel presente saggio. Per uno sguardo d’insieme sulle varie prospettive si può vedere B. CASALINI, *L’etica della cura e il pensiero femminista: tra dipendenza e autonomia*, in *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, a cura di Th. Casadei, Torino, 2015, 171-191.

² J. TRONTO, *Who Cares? How to Reshape a Democratic Politics*, Ithaca (NY), 2015, 3, nonché EAD., *Confini morali*, cit., 118, G. SERUGHETTI, *Democratizzare la cura/Curare la democrazia*, Milano, 2020, 17. Come fa notare B. CASALINI, *Etica della cura, autonomia*,

nuova prospettiva conduce ad affermare che tutte e tutti abbiamo il diritto di curare e di essere curate e curati, e fa riferimento ad una concezione universale e democratica di cura, e di interdipendenza³. Assumere la consapevolezza che tutte e tutti possono essere curati e curare – avendo il diritto di essere messi in condizioni di farlo – è un passo fondamentale per superare quella concezione che invece inquadra la cura come mansione naturalmente femminile (legata alla dimensione privata e tendenzialmente svaloriata), costruendo su ciò uno stereotipo che è forse la causa principale delle discriminazioni di genere.

dipendenza e disabilità, in *Giustizia, uguaglianza e differenza. Una guida alla lettura della filosofia politica contemporanea*, a cura di B. Casalini, L. Cini, Firenze, 2012, 171, nella lingua inglese il termine ‘care’ rimanda ad una molteplicità di significati, che vanno dalla disposizione mentale all’altro fino alle attività del prestare e ricevere cura.

³ Il concetto di *dipendenza*, che incrocia quello di vulnerabilità (v. nt. 35), è centrale nel tema della cura. Lo sviluppo di questa connessione si deve ad autrici come V. HELD, *Non Contractual Society*, in *Science, Morality and Feminist Theory*, ed. by M. Hanen, K. Nielsen, Calgary, 1987, E.F. KITTAY, *La cura dell’amore. Donne, uguaglianza, dipendenza*, trad. it., Milano, 2010) e M. FINEMAN, specialmente *The Vulnerable Subject and the Responsive Stat*, in *Emory Law Journal*, 2, 2010, 251-257, trad. it., *Il soggetto vulnerabile e lo Stato responsabile*, in *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, a cura di M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re, Roma, 2018, 141-178. È soprattutto con quest’ultima che «da riflessione sulla vulnerabilità si allontana dal campo dell’etica allargandosi alla filosofia politica e alla filosofia del diritto» (L. RE, *Vulnerabilità e cura nell’orizzonte dello Stato costituzionale di diritto*, in *Notizie di Politeia*, 35, 2019, 183 ss.): la protezione della vulnerabilità dei cittadini e delle cittadine non solo è un problema di ordine pubblico, ma è la ragion d’essere stessa dello Stato.

Per quanto riguarda, nello specifico, il concetto di ‘cura democratica’, il riferimento va ancora una volta alla elaborazione di J. TRONTO (*Confini morali*, cit., e EAD., *Caring Democracy*, cit.), la quale, condividendo con Kittay e Fineman l’urgenza di un investimento politico sulla cura e sulla dipendenza, rispetto ad esse mantiene il riferimento al modello liberale, in cui è tuttavia necessario che venga rafforzata la componente democratica, proprio attraverso l’assunzione della cura da parte di tutte le cittadine e di tutti i cittadini: in questo senso, Tronto utilizza il concetto di cura per arricchire quello ‘povero’ di autonomia, tipico della cornice liberale, sostenendo che l’individuo non vada solo assistito, ma incoraggiato a ‘prendersi cura di’ e soprattutto a denunciare le criticità che l’attuale sistema-cura presenta, contribuendo al suo miglioramento. Più recentemente, G. SERUGHETTI, *Democratizzare la cura*, cit.

L'idea di una cura universale e del riconoscimento dell'interdipendenza tra soggetti si pone in attrito con la «nozione liberale di individui concepiti come interamente autonomi e *self-supporting*»⁴, che conduce peraltro ad esiti opposti. Infatti, da un lato, chi ha bisogno di cura, senza avere i mezzi per permettersela, 'cade' in una condizione di vulnerabilità che pregiudica la vita quando non la sopravvivenza stessa del soggetto: si tratta di un 'modello di cura' che implementa le diseguaglianze, stigmatizzando la vulnerabilità e al contempo sfruttandola per il profitto. Al contrario, per coloro i quali hanno i mezzi per permettersela, la cura diviene uno status symbol: lo status sociale ed economico della persona è individuato in base al numero dei 'caregiver' che essa ha al seguito, e che sono in molti casi soggetti marginalizzati, donne migranti, persone prive di mezzi ed educazione, che hanno spesso quest'unica opportunità di lavorare⁵.

Non è facile mantenere una visione complessiva dell'*universo cura*, perché moltissime sono le prospettive dalle quali il tema può essere visto: la cura come diritto (di curare o di essere curati?), come dovere, bisogno, privilegio, la cura gratuita, a pagamento, la cura degli altri e di sé, l'aspetto professionale, le implicazioni affettive.

L'inquadramento in termini di diritto (fondamentale) è quello che consente le maggiori tutele per i soggetti coinvolti, intendendo con questi sia i/le curanti che i/le curati/e. Si tratta quindi di mantenere lo sguardo vigile su un doppio binario: quello del *diritto di curare* e quello del *diritto di ricevere cure*. Qui trova spazio sia la cura 'familiare' non retribuita, sia quella erogata professionalmente. In quest'ultimo caso, considerarla quale diritto ha la precisa funzione di riconoscere il valore

⁴ GF. ZANETTI, *L'etica della cura e i diritti*, in *Ragion Pratica*, 2, 2004, 523-530, in part. 524. Non a caso, molto del lavoro femminista sulla cura e sulla dipendenza ha come obiettivo critico tale concezione 'libertarian' dell'autonomia (v., ad es., M. FINEMAN, *Autonomy Myth. A theory of dependency*, New York, 2004), proponendosi di superare la stigmatizzazione che la dipendenza ha subito, soprattutto a partire dal ventesimo secolo (cfr. N. FRASER, L. GORDON, *A genealogy of Dependency: Tracing a Keyword of the U.S. Welfare State*, in *The subject of Care. Feminist Perspectives on Dependency*, ed. by E. Feder Kittay, E.K. Feder, Lanham, 2002).

⁵ A. SCIURBA, *La cura servile. La cura che serve*, Pisa, 2015.

di un lavoro che dai più è ancora oggi non adeguatamente riconosciuto o addirittura svalorizzato, quando non reietto, e di pretendere che venga esercitato in condizioni di dignità.

Alla luce di queste precisazioni, le pagine che seguono si focalizzeranno soprattutto sul caso della cura prestata gratuitamente nel contesto familiare, poiché è questo l'ambito che più da vicino interseca il tema dell'uguaglianza di genere, o, meglio, della disuguaglianza di genere. Infatti, il tradizionale confinamento della donna nell'ambiente domestico, custode delle funzioni di accudimento, ha determinato il cristallizzarsi di una cultura patriarcale disegnata per ruoli oppositivi (dove il ruolo del maschio è stato sempre quello di avventore della scena pubblica, 'breadwinner'⁶, in grado di mantenere la famiglia e nel potere di prendere tutte le decisioni) e la tendenza a legare il lavoro riproduttivo al paradigma maternalista e all'improduttività economica. Si tratta di una tendenza particolarmente difficile da sradicare, che affonda le proprie radici in civiltà temporalmente lontane, come quella greca e quella romana: ad esse risale quella 'codificazione della differenza sessuale' che porta a leggere in chiave deterministica le differenze in termini di attitudini, capacità, predisposizioni⁷. In questa prospettiva, emerge inevitabilmente la contrapposizione, per non dire la tragica alternativa, tra lavoro riproduttivo (inteso come insieme di cure necessarie non solo per venire al mondo ma anche per sopravvivere e vivere), da un lato, e

⁶ Il riferimento va naturalmente al lessico e all'analisi di N. FRASER, *After the family Wage: A Postindustrial Thought Experiment*, in EAD., *Justice Interruptus: Critical Reflections on the 'Postsocialist' Condition*, New York, 1997, 111 ss., saggio nel quale Fraser osserva come il modello dell' 'universal breadwinner' sia, per l'appunto, solo una sterile estensione del modello maschile al lavoro femminile, che in niente contribuisce a valorizzare i lavori di cura (123 ss.).

⁷ M. D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, 2020, 19-32; A. PESCAROLO, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Roma, 2019, 29-59; E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Milano, 2010 nonché EAD., *Diritto e società in Grecia e Roma Scritti scelti*, a cura di A. Maffi, L. Gagliardi, Milano, 2011, 403 ss.

lavoro produttivo, dall'altro lato⁸. Ed è giocoforza riapprodare alle critiche al modello 'neo-liberale'⁹, in cui il lavoro produttivo è stato imposto come parametro di delegittimazione di quest'ultimo, proprio in quanto non produttivo di lucro. Occorre dunque liberare il lavoro riproduttivo dal paradigma mercantile, valorizzandolo in quanto tale, e guardando ad uno stato sociale che ponga al centro il valore della cura ed attui per essa il necessario sostegno. Prima ancora che le 'policies', però, occorre una nuova *forma mentis*: si tratta infatti di una liberazione che riguarda, anzitutto, il pensiero e il linguaggio. La semantica giuridica e, in particolare, quella delle costituzioni, è dotata indubbiamente di un alto valore simbolico (oltre che di una portata normativa rilevante): su ciò si appunterà, a partire da un'analisi della Costituzione italiana che prenderà le mosse dal recente contesto pandemico, la parte sostanziale del presente lavoro, nell'intento di giustificare teoreticamente e favorire concretamente un'autentica 'costituzionalizzazione' della cura.

2. Cura e uguaglianza di genere 'dopo' la pandemia

È risaputo che la pandemia abbia inasprito e reso lampanti tutte le problematicità legate al lavoro di cura, e che nessun sistema pubblico al mondo abbia saputo rispondere adeguatamente a tali bisogni¹⁰. Se non altro, però, è finalmente emerso alla luce ciò che rimaneva in una sorta di 'sottomondo', ovvero il fatto che le economie formali si reggono sul *lavoro invisibile*, prevalentemente di donne, e che la cura è un'attività essenziale per la vita degli esseri umani.

⁸ Per tutti, N. FRASER, *La fine della cura. Le contraddizioni sociali nel capitalismo contemporaneo*, Milano-Udine, 2017.

⁹ O. GIOLO, *Il diritto neoliberale*, Napoli, 2020.

¹⁰ *Ex multis*, O. GIOLO, *Il virus, il genere, la cura: una rivoluzione ai tempi del Covid-19?*, in *Rivista di BioDiritto*, 3, 2020, 63, G. SERUGHETTI, *Democratizzare la cura*, cit., 7.

In Italia, si sono poste in essere alcune misure emergenziali a sostegno della famiglia, che hanno mostrato notevoli criticità¹¹. Di buono, merita evidenziare che, a seguito dell'attenzione che i movimenti femministi hanno portato sui temi della cura, e delle critiche mosse al sistema, a livello istituzionale si è continuato a lavorare su tale fronte, alla luce dell'uguaglianza di genere, con la consapevolezza che il minore accesso al lavoro e retribuzioni più basse per le donne comportano inevitabilmente la scelta di far rimanere a casa, ad occuparsi della cura, proprio queste ultime, e che occorrono condizioni di lavoro migliori per coloro che la svolgono come professione.

Misure emergenziali a parte, in Italia recentemente è stato elaborato il d.d.l. n. 1461, a sostegno dei 'caregiver'. È un primo passo per togliere dall'invisibilità tutte quelle cittadine e tutti quei cittadini che si occupano in maniera totalizzante di un familiare non autosufficiente, anche se sono già emerse criticità, soprattutto per la previsione di gratuità di questa funzione di accudimento: occorrerebbe considerare che il 40% dei 'caregiver', pur essendo in età lavorativa, è costretto a rinunciare al lavoro retribuito, fuori di casa, e considerare anche gli effetti di tale impegno sulla salute e sulla vita privata.

D'altro canto, la legge sulla parità salariale (l. 5 novembre 2021, n. 162) è stata approvata all'unanimità. Il testo estende l'obbligo, per aziende pubbliche e private con più di 51 dipendenti, di un rapporto periodico su assunzioni e retribuzioni e introduce una 'certificazione della parità di genere' che comporta sgravi fiscali per le aziende che la ottengono.

Un'altra strada da percorrere sembra quella di diminuire le ore dedicate al lavoro retribuito all'esterno, anche nella forma di imputare le ore di cura a quelle lavorative (come già in parte avviene con la l. 5 febbraio 1992, n. 104, ad es.). L'idea, già europea, è che abbattere l'orario lavorativo, a parità di salario, consenta anche alle donne un maggiore accesso al mercato del lavoro ed una migliore conciliazione

¹¹ Su di esse non mi soffermo in questa occasione, permettendomi di rimandare a C. MAGNESCHI, *Il lavoro femminile ai tempi del Covid-19: un'analisi a partire dall'etica della cura*, in *Sociologia del diritto*, 1, 2021, 91 ss.

vita-lavoro: durante l'emergenza pandemica, la Commissione UE ha ideato il S.U.R.E., un fondo utile ad approntare regimi di riduzione dell'orario lavorativo, di cui all'Italia sono stati erogati 10 miliardi, dei quali sarà importante monitorare l'utilizzo.

Infine, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del 2021, si muove anche nella direzione del raggiungimento della parità di genere. Di particolare interesse sono la Missione n. 5, rubricata *Coesione e inclusione*, tesa a rafforzare le politiche attive sul lavoro e l'imprenditoria femminile, attraverso la promozione di specifiche misure di welfare, finalizzate a «non mettere in condizione le donne di dover scegliere tra maternità e carriera», e a «permettere una più equa distribuzione degli impegni, non solo economici, legati alla genitorialità»¹².

Le indicazioni del Piano hanno ricevuto varie applicazioni a livello normativo, dalla promozione della partecipazione femminile nel campo degli appalti pubblici¹³, al riconoscimento di punteggi alle aziende che «si impegnino a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura»¹⁴.

Ciò che colpisce, di interventi come questi, volti ad una migliore conciliazione vita-lavoro, è che la 'vita' in questione sia quella delle donne, così assumendo, implicitamente, ancora una volta, che tale esigenza riguardi esclusivamente, o principalmente, loro; è inoltre da sottolineare che, al di là degli interventi 'in ordine sparso', manca ancora un quadro programmatico che abbia alla radice l'idea che tutti gli esseri umani sono bisognosi e meritevoli di cura, e che lo Stato debba assumersi parte del relativo carico, sia in termini di quantità e qualità dei servizi pubblici offerti che di partecipazione economica alle cure private.

L'idea che lo Stato debba intervenire è consolidata nel pensiero femminista, anche se è interpretata con diverse sfumature, delle quali

¹² Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, p. 36.

¹³ Art. 47 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108).

¹⁴ Lett. b) art. 47 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77.

non è possibile dare conto in questa sede¹⁵. Mi limito ad indicare come emblematici, da un lato, la convinzione di autrici come Fineman, secondo cui dovrebbe essere prevalentemente lo Stato a dover *assistere* i bisognosi, e, dall'altro lato, la linea teorica di autrici come Tronto, tesa al recupero dell'‘empowerment’ individuale, pur nella convinzione che le istituzioni pubbliche rivestano un ruolo importante per la cura. È forse collocabile in questa seconda cornice una proposta come quella del collettivo *Care*¹⁶, che individua la soluzione al vuoto di accudimento nel rafforzamento dell'interdipendenza (gratuita), suggerendo una ‘cura promiscua’, ossia praticata da chiunque e per chiunque, al di là della cerchia familiare, e in questo senso ‘indiscriminata’, che non discrimina nessuno¹⁷. Una ‘cura solidale’ a superamento del tabù del chiedere aiuto. Effettivamente, avere bisogno degli altri sembra divenuto un tabù, desta imbarazzo, vergogna, come il chiedere l'elemosina¹⁸. Questo collettivo si adopera per il recupero di una visione positiva del bisogno di aiuto, come elemento ineliminabile della vita da affidare alle ‘comunità di cura’, spazi nati dal basso, tra persone comuni che fanno rete¹⁹ (ma che necessitano del supporto statale²⁰).

Per inciso, le due prospettive non paiono alternative: una *democratizzazione della cura*, oggi, assume sia il significato di attivazione dello Stato come stato sociale, sia di organizzazione spontanea delle cittadine e dei cittadini e dalle loro associazioni, ancora una volta sostenuta dallo Stato.

In questo orizzonte ‘sincretico’, l'affidamento a titolo oneroso dei servizi di cura è un problema solo nella misura in cui non vi siano alternative, e nella misura in cui lo Stato non fornisca un sostegno economico per le relative spese. Le parti più critiche di questo sistema

¹⁵ Rimando al lavoro di sintesi compiuto da B. CASALINI, *Etica*, cit., specialmente 168 ss.

¹⁶ THE CARE COLLECTIVE, *Manifesto della Cura. Per una politica dell'interdipendenza*, Alegre, 2020 (ed. Kindle 2021).

¹⁷ THE CARE COLLECTIVE, *Manifesto*, cit., 39.

¹⁸ THE CARE COLLECTIVE, *Manifesto*, cit., 10.

¹⁹ THE CARE COLLECTIVE, *Manifesto*, cit., spec. 44 ss.

²⁰ THE CARE COLLECTIVE, *Manifesto*, cit., 53 ss.

sono, infatti, l'inaccessibilità per le famiglie ai servizi ad essa legati e le condizioni economiche, lavorative e personali delle 'caregiver': se a prestare la cura è una professionista, non è contrattualizzata o lo è con grande fatica da parte delle famiglie. Se si guarda, invece, al familiare che cura, alla donna, madre, compagna, figlia etc. (sono le statistiche a dirci che nella maggior parte dei casi sono loro a svolgerla²¹), lo fa rinunciando al lavoro retribuito, o alla misura più estesa del lavoro retribuito, vale a dire ad una quota stipendiale (con le conseguenze che ben conosciamo in termini di autonomia ed equilibrio di coppia o familiare). Certamente occorre sostegno da parte dello Stato, che deve accollarsi parte dei costi previdenziali e contrattuali del trattamento economico di chi cura²². Gli effetti virtuosi sono molteplici: una maggiore diffusione e capillarizzazione della cura, maggiore dignità per le lavoratrici, maggiore possibilità di avvalersi di collaboratori nella cura e possibilità di esercitarne, in proprio, una di maggiore qualità. Si pensi alle figlie e ai figli: la possibilità di fruire di servizi gratuiti o a costi sostenibili di gestione dei più piccoli consente ai genitori di lavorare più serenamente, di occuparsi della prole in maniera più presente, e di creare posti di lavoro dignitosi. Attualmente, in Italia, una famiglia che voglia regolarizzare una 'caregiver' sa che dovrà interamente accollarsene i costi: tutte le voci salariali (stipendio, malattia, contributi previdenziali, TFR, etc.) gravano a suo carico. Non mancano esempi di Paesi, come la Francia, nei quali lo Stato partecipa già, in maniera sensibile, alle spese di cura, attraverso un meccanismo di detrazione dalle tasse del 50% di quanto versato alle 'caregiver' (colf, baby sitter) a titolo di retribuzione e di contribuzione.

²¹ Mi permetto di rimandare anche per questo aspetto a C. MAGNESCHI, *Il lavoro*, cit., 94 ss.

²² Anche se occorre mantenere un livello di analisi approfondito sul senso e sugli effetti complessivi e a lungo raggio che le politiche istituzionali determinano, considerando che talvolta sono proprio gli interventi statali a favorire la disuguaglianza. Sul punto si veda L. RE, *Vulnerabilità*, cit., p. 188. Altrettanto vigili, come segnala O. GIOLO, *Il virus*, cit., 57, occorre essere rispetto al rischio che quella della cura divenga una retorica strumentalizzata al fine di «risignificare il potere e il dominio in modo a-problematico e al contempo ingannevole», quale «entità salvifica».

In Italia, come si è accennato, si assiste ad alcuni progressi, rispetto ai quali però manca una solida idea di fondo, alla quale i vari ‘livelli’ normativi, e la stessa giurisprudenza, possano conformarsi ed ispirarsi²³. In questa verticalità ordinamentale è naturale che l’occhio cada sulla Carta fondamentale: si prenderà in considerazione, in particolare, l’alveo da essa tracciato, in cui, a differenza di altri contesti, come si avrà modo di accennare, si avverte la mancanza di un’adeguata considerazione del lavoro di cura, ad oggi configurato ancora quale compito *essenzialmente* femminile.

3. I compiti di cura nella Costituzione italiana

La disposizione maggiormente riferibile alla cura è quella che si ritrova all’art. 37 della Costituzione italiana, il quale, dopo avere recitato, al primo comma: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore», prosegue affermando che «le condizioni di lavoro devono consentire *l’adempimento della sua essenziale funzione familiare* e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione» (corsivo mio).

A questo articolo si può ‘abbinare’ l’art. 31, in base al quale: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze *la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi*, con particolare riguardo alle famiglie numerose» (corsivo mio).

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

²³ Ciò nella convinzione che il modello di Costituzione cui guardare sia la ‘costituzione-fondamento’, definita da Giorgio Pino, nella sua nota tripartizione («costituzione come limite», «costituzione come fondamento», «costituzione come assiologia»), come il fondamento, appunto di tutto l’ordinamento giuridico, «insieme di principi capaci di penetrare in tutti i settori del diritto e di rimodellare le categorie giuridiche proprie dei vari settori del diritto infra-costituzionale, [...] un progetto di società» (G. PINO, *Tre concezioni della costituzione*, in *Rivista di Teoria e Critica della Regolazione sociale*, 1, 2015, 31-52, in part. 36). Si tratta del modello di costituzione che connette al meglio il piano giuridico-formale e quello reale, sociale.

Il combinato disposto dei due articoli ci porta a focalizzare l'attenzione sul fatto che 'l'adempimento dei compiti familiari' compete prevalentemente alla donna, portatrice di una «essenziale funzione familiare».

È importante contestualizzare tali articoli come i risultati di un dibattito molto vivace, svolto in Assemblea costituente, tra onorevoli di diverso genere, ricordando che in quel momento storico le donne avevano appena guadagnato la legittimazione di 'soggetti politici'. Tale dibattito è utile, peraltro, a capire le ragioni dell'interpretazione dell'art. 37 che dette la Corte Costituzionale negli anni a venire²⁴.

Ebbene, se si guarda alla discussione che fece da preludio alla formulazione di questo articolo²⁵, si constata che le relatrici si spesero a lungo per affermare non solo l'uguaglianza formale tra uomo e donna nella condizione lavorativa, ma anche un'uguaglianza di tipo sostanziale, che prendesse in considerazione non già la donna quale soggetto astratto, bensì lavoratrici concretamente situate. A questo proposito osservavano: «la donna operaia ha qualche diritto, ma la donna casalinga, la massaia rurale, la contadina non hanno alcun diritto all'assistenza» (Teresa Noce). Allo stesso tempo, ritenevano importante ribadire una formulazione non ambigua del principio di uguaglianza tra uomo e donna, anche nell'ottica di tutelare la maternità senza che essa sia foriera di svantaggi per la donna (Angelina Merlin). Conservatrice e preoccupata fu la risposta dei relatori maschi: «partendo da tale concetto si finirà col tornare al matriarcato» (Enrico Molé); «è sufficiente affermare il principio generale, per cui alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano al lavoratore; l'uguaglianza tra uomo e donna non deve basarsi sulla differenza di sesso ma sull'identità di capacità» (Amintore Fanfani). L'uguaglianza, dunque, viene riconosciuta nella misura in cui vi è una *identità di capacità*. Si adotta un principio potenzialmente discriminatorio,

²⁴ E. CATELANI, *La donna lavoratrice nella "sua essenziale funzione familiare" a settant'anni dall'approvazione dell'art. 37 Cost.*, in *Federalismi*, num. spec. 5, 2019 (25 ottobre 2019), 67-87.

²⁵ La si può ripercorrere su <https://www.nascitacostituzione.it/costituzione.htm>.

che giustifica un trattamento diseguale, a svantaggio della donna, quando le sue capacità produttive non siano all'altezza di quelle dell'uomo. Poco importa che ciò derivi dal cumulo di mansioni, cura più lavoro produttivo. Si afferma: «Vi è in tutti la preoccupazione di impegnare solennemente nella Costituzione i futuri legislatori a concedere adeguate protezioni alla maternità ed all'infanzia. È necessario però stare attenti a non incorrere nell'errore di istituire una specie di allevamento di Stato» (Fanfani). Colpisce il tono svilente della funzione riproduttiva, quasi fosse un peso contribuire al benessere di donne a bambini. E ancora, si disse che, pur potendo mettere sullo stesso piano morale l'uomo e la donna, «non possiamo disconoscere la diversità del compito e delle loro funzioni nella famiglia. C'è un ostacolo di natura. Quella piccola, piccola differenza che è fra l'uomo e la donna. (Si ride)» (Molè). Si assunse, a ben vedere, una prospettiva diametralmente opposta a quella necessaria per garantire l'uguaglianza sostanziale: con riferimento all'art. 37, purtroppo, non si riuscì ad evitare un'impostazione basata sul concetto di capacità, di attitudine, che invece le Costituenti riuscirono ad impedire con riferimento all'art. 51 (relativo alle pari opportunità di accesso agli uffici pubblici), facendo notare, giustamente, che «le attitudini non si provano se non col lavoro, escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli» (Maria Federici)²⁶. Naturalmente, l'osservazione è valida anche al contrario, nel senso che le capacità e le attitudini non sono da attribuire in quanto ruoli fissi, immutabili, ma devono essere provate: è ben possibile che una donna non abbia la capacità di accudire la famiglia. È significativo anche che Angela Merlin si fosse opposta all'uso dell'aggettivo «essenziale» riferito a quella «funzione familiare» – che in prima battuta era stata definita «missione» (Giorgio La Pira) –, intravedendone la portata 'fossilizzante', e che, in sede plenaria, un gruppo di dieci donne avesse

²⁶ M. D'AMICO, *I diritti delle donne fra parità, differenza e uguaglianza in una società complessa*, in *Federalismi*, 7, 2022, iv-xxvi, viii, disponibile on-line al seguente indirizzo: <https://www.federalismi.it/nv14/editoriale.cfm?cid=627&content=1%2Bdiritti%2Bdelle%2Bdonne%2Bfra%2Bparità%2Bdifferenza%2Be%2Bbug>.

presentato un emendamento per l'eliminazione dell'aggettivo in questione in quanto avrebbe consacrato «un principio tradizionale, ormai superato dalla realtà economica e sociale, il quale circoscrive l'attività della donna nell'ambito della famiglia»²⁷. Altrettanto significativa la replica maschile: «questo riferimento alla *essenzialità* della missione familiare della donna sia un avviamento necessario ed un chiarimento per il futuro legislatore, perché esso, nel disciplinare l'attività della donna nell'ambito della vita sociale del lavoro, tenga presenti i compiti che ne caratterizzano in modo peculiare la vita»; e ancora: «la funzione della donna, fin quando esisterà la famiglia, è prevalentemente nell'ambito di questa», [...] «il lavoro e le funzioni che la donna deve esercitare come madre e come sposa prevalgono su quelli che essa può esercitare come lavoratrice»²⁸. Affermazioni come queste furono ricorrenti nel dibattito costituente, da parte maschile²⁹, e rappresentarono il retroterra dell'attuale formulazione dell'art. 37. Un articolo che pare consacrare l'assetto patriarcale di allora ma pure uno sguardo vigile e conservatore sull'avvenire, anche se non manca chi vede in questa norma il contributo ad «un ordine normativo nuovo della realtà sociale», capace di tutelare la donna lavoratrice, il suo ruolo familiare e la parità di genere³⁰. Un'interpretazione benevola della norma costituzionale che può forse spiegarsi quando l'oggetto privilegiato dell'analisi è la parità di accesso al lavoro da parte della donna, leggendo la missione familiare di quest'ultima come ruolo e insieme valore, e addirittura «situazione differenziata che consente anche di attivare meccanismi di privilegio»: la norma in questione, insomma, avrebbe il merito di avere introdotto nell'ordinamento «un particolare *favor* a tutela della donna lavoratrice»³¹, gettando le basi per interventi legislativi a vantaggio dell'alleanza maternità/lavoro.

²⁷ M. D'AMICO, *Una parità ambigua*, cit., 66.

²⁸ E. CATELANI, *La donna*, cit., 71.

²⁹ Con la notevole eccezione di Lelio Basso (E. CATELANI, *La donna*, cit., 65).

³⁰ E. CATELANI, *La donna*, cit., 65.

³¹ E. CATELANI, *La donna*, cit., 82.

Questa posizione è assai utile per evidenziare in quanti modi possa leggersi l'art. 37, e quanti siano i livelli, le concezioni, e le forme di eguaglianza di genere sui quali ci si può soffermare. È allora opportuno ribadire che l'obiettivo che muove queste pagine, a partire dall'esame della norma in questione, non è una facilitazione del ruolo femminile di cura, ma l'assunzione 'universale' dei compiti di cura, al di là del genere, come cammino per una autentica uguaglianza. Anche in questo senso, condivido l'affermazione che l'art. 37 costituisca «la disposizione più critica, dal punto di vista del rapporto tra diritto e genere che si instaura nella Costituzione»³².

4. *Contributi teorici e argomenti normativi*

A differenza che in altri Paesi europei ed extraeuropei³³, in Italia non risulta essere ancora fiorito un copioso dibattito sul tema della (ri)costituzionalizzazione della cura, ovvero sull'idoneità dell'attuale formulazione costituzionale a sostenere l'esercizio della cura alla luce del principio di uguaglianza sostanziale. Vi sono però diversi contributi che possono fungere da apripista – e verosimilmente hanno avuto anche storicamente questa portata – a una discussione avveduta sul tema e che, provenendo da ambiti disciplinari più propriamente filosofici rispetto a quello prettamente costituzionalistico, possono apportare a quest'ultimo qualche elemento di novità e una profondità teoretica che non può che rivelarsi feconda; l'auspicio è, a questo proposito, che anche altre discipline (dalla sociologia alla psicologia, dall'economia alla letteratura, solo per citarne alcune) – possano confrontarsi con la prospettiva della *costituzionalizzazione della cura* e apportare ad essa un contributo 'culturale' in senso ampio, sulla

³² V. BONINI, V. CALDERAI, E. CATELANI, A. SPERTI, E. STRADELLA, *Diritto e genere nella prospettiva europea*, Napoli, 2022, 47.

³³ Per una ricca panoramica sul dibattito e sui modelli istituzionali di cura più evoluti si veda *Los cuidados en la era Covid-19. Analisis jurídico, económico y político*, coord. A. MARRADES, Valencia, 2021, che raccoglie le relazioni presentate al II *Congreso Internacional del cuidado, la igualdad y la diversidad en la era Covid*, Universitat de Valencia, 2-3 novembre 2020.

considerazione che un testo costituzionale vive non solo di (né produce unicamente) una cultura giuridica, tecnica, specialistica ma anche, e soprattutto, uno spazio identitario e collettivo in cui ciascuno possa sentirsi *biograficamente* incluso. Tra questi contributi vorrei segnalarne alcuni che mi sembrano meritevoli di particolare considerazione.

Dal versante della filosofia politica, già diversi anni fa Maria Chiara Pievatolo si era interrogata sulla idoneità della Costituzione ad accogliere definizioni identitarie³⁴ e aveva considerato quello della cura come uno dei problemi che attengono alla *cittadinanza* della donna, intendendo tale concetto in senso sociologico, come indice di effettivo godimento dei diritti, più che come riconoscimento formale degli stessi. Nel ricercare le cause di questa ‘cittadinanza incompiuta’, Pievatolo sceglieva di affrontare l’analisi sotto un profilo costituzionale, chiedendosi se essa non dipendesse proprio da una inadeguata formulazione di principi ‘per le donne’. La questione si inserisce in un macro-tema: è la costituzione un luogo adatto per rendere una rappresentazione ‘compiuta’ di cittadina (e di cittadino)? Una Costituzione rigida, come quella italiana, fotografa una determinata rappresentazione identitaria, limitandone la possibilità di divenire qualcosa di diverso da ciò che era quando è stata fotografata. Occorre essere consci di questo dato, per salvare il principio di libertà umana: essere liberi significa non essere mai completamente rappresentabili, dunque la Costituzione non potrà mai rappresentarci esaurientemente. Da questo punto di vista, affermava Pievatolo, la Carta può essere la principale fonte di oppressione delle donne. È pur vero, d’altronde, che un’esigenza di rappresentazione è ineliminabile, in quanto si pone alla base dello stato costituzionale di diritto: la libertà è, kantianamente, condizione di possibilità del diritto (oltre che della morale), non è, invece, un postulato descrittivo. Ne deriva che un soggetto libero non può essere assegnatario di contenuti (descrittivi) da parte del diritto. Tutto sommato, il patto costituzionale è l’unico luogo giuridico nel

³⁴ M.C. PIEVATOLO, *Sul sesso delle costituzioni: uguaglianza giuridica e differenza sessuale*, in *Democrazia e diritto*, 2, 1999, 189-207.

quale possano armonizzarsi, al più alto grado possibile, libertà delle cittadine e riconoscimenti di diritti: esso è abbastanza flessibile da permettere la revisione di una determinata costruzione identitaria, e abbastanza rigido da impedire che una conquista di riconoscimento giuridico possa essere revocata da maggioranze contingenti, che sono cosa diversa dall'unità politica di un popolo.

Più recentemente, l'argomento della cura nell'orizzonte dello stato costituzionale di diritto è stato affrontato, in una prospettiva filosofico-giuridica, da Lucia Re, la quale lo ha connesso alla vulnerabilità, nell'ottica di valorizzare il legame e il contributo reciproco che i due temi possono avere, non solo in ambito etico, ma anche giuridico³⁵. L'idea di fondo è appunto che la cura e la vulnerabilità siano due bacini concettuali e valoriali ai quali guardare per perseguire una uguaglianza sostanziale universale, che non si attagli a singole categorie identitarie, ma riguardi tutti gli esseri umani in quanto soggetti portatori di vulnerabilità e bisognosi di cura. In tal modo si riesce a superare un ruolo paternalistico dello Stato, che tende la mano ad alcuni gruppi di soggetti individuati, di volta in volta, come vulnerabili.

³⁵ L. RE, *Vulnerabilità*, cit., in cui viene resa, tra l'altro, un'utile sintesi del percorso storico del concetto di vulnerabilità (specialmente 183-187), organizzandola in tre tappe: la *vulnerabilità ontologica* di autori come Arendt, Weil, Lévinas e Ricoeur, «intesa come condizione universale che accomuna tutti gli esseri umani»; la vulnerabilità come conseguenza dell'essere «socialmente costituiti, fragilmente uniti gli uni agli altri, sempre a rischio di una violenza che da questa esposizione può derivare» (J. BUTLER, *Vite precarie. Contro l'uso della violenza in risposta al lutto collettivo*, Roma, 2004, 40); infine, la *vulnerabilità relazionale*, dovuta ai rapporti di dipendenza che inevitabilmente corrono tra gli esseri umani (inaugurata da R. GOODIN, *Protecting the Vulnerable. A reanalysis of pur social responsibilities*, Chicago, 1985 e sviluppata dalle Autrici ricordate in nt. 3). Più in generale, per il dibattito sul tema della vulnerabilità si rimanda a *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, a cura di O. Giolo, B. Pastore, Roma, 2018, *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, cit., *La vulnerabilità come metodo*, a cura di A. Furia, S. Zullo, Roma, 2020; GF. ZANETTI, *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Roma, 2020.

A sua volta, l'uguaglianza sostanziale è la base della democrazia (di quella democrazia che si definisce *paritaria*³⁶) e dello Stato costituzionale di diritto, si fa notare. Di più: ciò che assicura che uno Stato democratico di diritto ponga al centro l'uguaglianza sostanziale è la sua qualità di *Stato sociale*, il cui compito è assicurare «il quadro costituzionale ‘materiale’»³⁷: ciò che consente ad uno Stato di garantire ai propri cittadini una fruizione democratica della cura, a partire da un riconoscimento universale, fondativo, della vulnerabilità, è la sua capacità di offrire un sistema di welfare adeguato a questo bisogno. Secondo Re, per l'adozione di questa diversa prospettiva è sufficiente far funzionare bene la macchina del diritto positivo, di quel diritto costituzionale che già c'è. Non si impone – se ne deduce – anche una riformulazione del diritto di cura, una sua rifondazione su basi rinnovate e con un linguaggio nuovo. Su questo punto si richiamano le voci di autorevoli filosofi del diritto come Luigi Ferrajoli, il quale ritiene che «il processo ricostituente delle democrazie costituzionali nazionali non richieda nessuna invenzione, ma semplicemente l'attuazione [...] dei progetti normativi formulati nelle costituzioni»³⁸. Occorre 'solamente' che lo stato costituzionale di diritto persegua effettivamente ed efficacemente l'uguaglianza materiale. In particolare, si ritiene allo scopo importante, ed anche sufficiente, una attività giurisprudenziale interpretativa che svolga essa stessa il ruolo di «rifondazione costante [...] del patto costituzionale attraverso la rappresentanza delle lotte sociali e delle istanze riformatrici espresse dalla società»³⁹.

³⁶ TH. CASADEI, *Diritto e disparità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria*, Roma, 2017, spec. 103 ss.

³⁷ L. RE, *Vulnerabilità*, cit., 189, la quale cita G. PRETEROSSO, *Ciò che resta della democrazia*, Roma-Bari, 2015, ed. kindle, cap. II.

³⁸ L. RE, *Vulnerabilità*, cit., 190, la quale cita L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Roma-Bari, 2018, ed. kindle, cap. 3, par. 5.

³⁹ L. RE, *Vulnerabilità*, cit., 190, la quale cita L. FERRAJOLI, *La logica nel diritto e nella teoria del diritto*, in 'More geometrico'. *La teoria assiomatica del diritto e la filosofia della democrazia di Luigi Ferrajoli*, a cura di L. Baccelli, Torino, 2012, 113-151, in part. 120.

Non a caso molti degli spunti dei contributi succitati sono stati raccolti e ampliati, in una prospettazione più tipicamente giuridica, da una studiosa di diritto costituzionale, Ruth Rubio Marín⁴⁰, la quale muove dalla convinzione che sia necessario un nuovo modello costituzionale in cui la centralità della riproduzione e della cura venga coniugata con l'impegno a «scardinare il genere»⁴¹. Tuttavia, come nel caso di Ferrajoli ripreso da Re, tale ri-concettualizzazione non pare sfociare nell'auspicio di una ri-formulazione costituzionale: l'aggiornamento della promessa egualitaria del costituzionalismo può compiersi attraverso «la stesura di un programma riformista ed innovativo diretto a tutte quelle strutture e istituzioni in cui è radicata la concezione di 'sfere separate', e la stessa definizione di 'genere', a cominciare dal nucleo familiare»⁴². Dunque un riformismo che lascia intatta la fonte primaria dell'ordine patriarcale, nonostante sia proprio Rubio Marín ad indicare quello italiano come caso paradigmatico della limitatissima recezione della nuova idea di genitorialità nella giurisprudenza e nella dottrina costituzionale, nonché da parte della legislazione⁴³. La studiosa mostra, attraverso un'accurata analisi, come la giurisprudenza costituzionale non abbia favorito, negli anni, un'interpretazione del principio di uguaglianza (sostanziale) in relazione alla corresponsabilità nella cura. Le poche conquiste raggiunte hanno infatti riguardato l'estensione del congedo parentale, in origine previsto solo per le donne, anche agli uomini, e più in generale è dato

⁴⁰ Prima in una serie di saggi, tra i quali R. RUBIO-MARÍN, *The (dis)establishment of gender: Care and gender roles in the family as a constitutional matter*, in *International journal of constitutional law*, 13.4, 2015, 787-818 (parzialmente riprodotto e tradotto in EAD., *I ruoli di genere all'interno della famiglia come questione costituzionale: il superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato*, in *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Atti del IV Congresso nazionale SIRD*, a cura di G.A. Bernacchio, M. Graziadei, Trento, 24-26 settembre 2015, Napoli, 2015, 161-186), e, più recentemente, in EAD., *Global Gender Constitutionalism and Women's Citizenship. A Struggle for Transformative Inclusion*, Cambridge, 2022 (pubblicato in fase di revisione del presente saggio).

⁴¹ R. RUBIO-MARÍN, *I ruoli*, cit., spec. 175 e 184.

⁴² R. RUBIO-MARÍN, *I ruoli*, cit., 186.

⁴³ R. RUBIO-MARÍN, *I ruoli*, cit., 171, 173.

apprezzare, a partire dai primi anni novanta del secolo scorso, un progressivo superamento, da parte della Corte Costituzionale, di quella interpretazione ondivaga del principio di uguaglianza della donna, basata ora sull'art. 3 della Costituzione (uguaglianza tra i sessi), ora sull'art. 29 (uguaglianza coniugale nel matrimonio), le cui conseguenze possiamo facilmente intuire. Questi interventi, sebbene abbiano contribuito ad ammorbidire la suddivisione rigida dei ruoli in base al genere, in ambito familiare, non hanno però inciso significativamente sulla equa ripartizione dei compiti di cura⁴⁴. In molte occasioni, la Corte ha rinforzato «una narrazione che mette in primo piano il principio del superiore interesse del bambino (interpretato come giustificativo dell'accesso preferenziale alla madre nei primi mesi di vita)» derivata «dall'ordinamento italiano nel suo complesso molto più che dalla parità di genere»⁴⁵. In altri casi, invece, essa ha adottato un 'laissez faire' che, in nome del rispetto della privacy familiare, rimette ai genitori la decisione sulla ripartizione del lavoro produttivo e riproduttivo⁴⁶, secondo uno schema ancora molto rigido di divisione della sfera pubblica e privata, e dunque lungi dalla considerazione, invece necessaria, della famiglia come ambito di interesse pubblico. In

⁴⁴ Per i riferimenti alla giurisprudenza costituzionale si rimanda, in particolare, a R. RUBIO-MARÍN, *The (dis)establishment*, cit., 808 ss. e alle ntt. 71-76. Un riferimento specifico merita la sentenza Corte Cost. 14 gennaio 1997, n. 1, che riconobbe il diritto al congedo di paternità retribuito per i padri biologici-lavoratori dipendenti in caso di morte o grave malattia della madre lavoratrice a carico. Diritto che si è successivamente e progressivamente esteso oltre le ipotesi di morte e grave malattia della moglie, riconoscendolo in tutti i casi in cui la madre vi avesse rinunciato. Quest'ultimo, però, è stato anche il massimo che la Corte è riuscita a concedere: non è arrivati a prevedere la fruizione 'libera' dei congedi ai padri, al di là della impossibilità/rinuncia allo stesso diritto da parte della madre. Questo sulla base del perdurante richiamo ad un ruolo naturalmente prioritario della madre nell'accudimento del figlio, e dunque secondo una logica di 'diritto principale' (della madre) e 'diritto secondario' (del padre): cfr. sentenza Corte Cost. 8 febbraio 1994, n. 150. Per uno dei primi inquadramenti della questione del congedo di paternità si veda *Paternità e lavoro*, a cura di L. Calafà, Bologna, 2007.

⁴⁵ R. RUBIO-MARÍN, *The (dis)establishment*, cit., 809 (trad. mia).

⁴⁶ Cfr. Corte Cost. 15 luglio 1991, n. 341 e 21 aprile 1993, n. 179.

altre parole, come si diceva poco sopra, la Corte non sembra ancora essere arrivata ad avvertire quest'ultima questione come problema centrale, fondativo⁴⁷. È anche in base a siffatte considerazioni che appare urgente una sua ri-formulazione (ammesso di ritenerla già formulata): pur rimanendo indubbiamente fondamentale il ruolo della giurisprudenza, specie quella costituzionale, nel perseguimento di forme di uguaglianza sostanziale sempre più soddisfacenti per tutte e tutti, esso non è però da solo sufficiente ad impiantare quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il pilastro dell'ordinamento giuridico.

5. *Per una (ri)costituzionalizzazione della cura*

Per dar vita ad un nuovo corso della cultura e della politica, dove la *cura corresponsabile universale* sia al centro, c'è dunque bisogno di ripartire dalle fondamenta ordinamentali, da un nuovo patto sociale: il riconoscimento del diritto e del bisogno di cura per tutti e tutte deve interessare, in primo luogo, le parole della Costituzione, che sono portatrici di significati cruciali. L'attuale linguaggio costituzionale sul tema, come si è già avuto modo di anticipare, può sempre costituire una legittimazione a teorie e prassi della disuguaglianza, ovvero a frenare la fioritura di una *forma mentis* nuova, che superi le pastoie della tradizionale divisione di ruoli. Sulla base dell'art. 37 è sempre possibile un'interpretazione che conduca a ritenere inadeguata al ruolo genitoriale una madre che non assolve perfettamente alla sua essenziale funzione familiare in quanto, ad esempio lavoratrice, o semplicemente

⁴⁷ Occorre dar conto anche di posizioni che, coerentemente con l'apprezzamento espresso per la formulazione dell'art. 37, valorizzano il contributo della giurisprudenza costituzionale all'estensione dei congedi parentali ai padri, segno di un'interpretazione evolutiva significativa per la parità di genere. Così E. CATELANI, *La donna*, cit., 73, V. BONINI, V. CALDERAI, E. CATELANI, A. SPERTI, E. STRADELLA, *Diritto*, cit., 49 ss. Si tratta di posizioni che leggono l'art. 37 come valorizzazione della maternità e presupposto di conciliazione di essa con il diritto a lavorare della donna: In altre parole, si tratta di analisi che non hanno propriamente ad oggetto il tema della cura universale, o meglio, che sembrano legate ad una concezione di cura come peculiarità femminile da valorizzare.

in quanto collocata al di fuori dello schema tradizionale di accudimento⁴⁸. Non si dà la possibilità, alle donne, di essere ‘in altri modi’, che non siano anche quello cristallizzato dalla Costituzione.

Volendo sintetizzare le considerazioni critiche fin qui svolte, direi che tre sono i principali ordini di motivi per i quali l’art. 37 della Costituzione italiana non è idoneo a promuovere l’uguaglianza di genere (con particolare riferimento ai compiti di cura).

Il primo motivo è che la norma in questione sancisce una disuguaglianza formale non recuperabile unicamente attraverso l’interpretazione ‘evolutiva’, che avrebbe troppo da colmare, da riparare: non si tratta solo di interpretare un principio in maniera da garantire l’uguaglianza materiale, ma di andare contro alla lettera stessa della Costituzione, per la quale è giusto che vi siano ruoli di genere, e corrispondenti attribuzioni di genere. Una enorme fatica. Perché non pensare, dunque, ad una modifica della lettera della Costituzione al fine di allinearla ad un’affermazione di principio formalmente egualitaria, che possa essere fonte di riconoscimento della vulnerabilità (della dipendenza e della cura) al di là della sussistenza di una discriminazione in concreto? Il rischio è, altrimenti, che, per far valere il diritto ad una distribuzione equa e democratica dei carichi di cura, si debba dimostrare di aver subito una discriminazione. Il diritto antidiscriminatorio e la protezione della vulnerabilità sono due concetti distinti: la seconda mira ad offrire tutele a partire dalla constatazione che tutte e tutti siamo vulnerabili⁴⁹. Il primo offre una tutela solo laddove si riesca a dimostrare che c’è stata una lesione dell’uguaglianza

⁴⁸ Come quella data dalla Corte Costituzionale nella già richiamata sentenza 8 febbraio 1994, n. 150, dove si afferma il principio ‘*natura clamat*’, della maggiore importanza del ruolo femminile nel primo anno di vita del bambino.

⁴⁹ Senza dimenticare che, talvolta, anche la vulnerabilità è stata interpretata come categoria alla quale subordinare le tutele giurisdizionali. Ecco perché, da questo punto di vista, la concezione di cura più idonea ad essere inquadrata come valore fondante, anche in connessione con la cura, mi sembra quella della ‘vulnerabilità ontologica’, senza con ciò escludere il contributo di approfondimento che possono dare le altre concezioni richiamate.

in quanto appartenenti ad una precisa categoria identitaria⁵⁰. Ritengo di particolare pregio l'intuizione di Lucia Re: il campo concettuale della vulnerabilità è il più fertile per guardare ad un 're-inquadramento' costituzionale della cura. Ma gli esiti di questa considerazione devono poter andare più lontano, ad esigere un corrispondente mutamento dell'impianto assiologico e giuridico di partenza. Delegare la protezione della vulnerabilità e della cura ad una dimensione rimediabile, vale a dire giurisprudenziale, non apre orizzonti ampi e complessivi. Non è un caso, forse, se non risulta nessuna pronuncia davvero significativa (vale a dire di rottura con l'ordine patriarcale precostituito) sul tema in questione.

Si teme che l'attivazione di un progetto di riforma costituzionale possa condurre, come spesso e per altri temi è accaduto in Italia, ad una polarizzazione delle posizioni, con conseguente fallimento del progetto stesso. Si teme anche che, abbandonando l'assetto costituzionale che riconosce il ruolo di datrice di cura alla donna scompaia anche questa esigua attenzione alla sua specialità⁵¹. Posta in questi termini, la questione rischia di essere fuorviante: non credo che la peculiarità della donna consista nel compiere meglio i doveri di cura, e, anche se fosse, occorre essere consci che la paura di perdere questo riconoscimento ha la stessa matrice che consente il perdurare di logiche patriarcali, essenzialiste, e fortemente diseguali. Liberare la donna dall'inquadramento accuditivo non significa privarla della possibilità di

⁵⁰ Gli spunti forniti da Re attingono in questa parte alla linea critica di Fineman, che, sia pure rivolte al diritto e alla giurisprudenza antidiscriminatori statunitensi, suscitano stimolanti riflessioni anche per altri ambiti geografici, come il nostro (cfr. L. RE, *Vulnerabilità*, cit., 188 ss.). È chiaro che il dibattito sul rapporto tra diritto antidiscriminatorio e vulnerabilità, e sull'utilizzo che la giurisprudenza fa delle due categorie, soprattutto nelle Corti internazionali, è assai ampio e non può essere affrontato in questa sede. Mi limito a rimandare, da ultimo, a G. GIOFFREDI, V. LORUBBIO, A. PISANÒ, *Diritti umani in crisi? Emergenze, disuguaglianze, esclusioni*, Pisa, 2021.

⁵¹ Sui rischi che questi timori sfocino in una deriva differenzialista che non contribuisce all'uguaglianza sostanziale di genere si è espressa con particolare efficacia, a partire dalla fine degli anni ottanta del Novecento, S.M. OKIN, *Le donne e la giustizia. La famiglia come problema politico* (1989), trad. it., Bari, 1999, spec. 32 ss.

curare più e meglio di quanto fanno gli uomini, ma darle la possibilità di essere anche altro, di curare in modi inediti, non tradizionali e in questo senso, appunto, non essenziali⁵².

Il secondo motivo, che rinforza la constatazione della insufficienza dell'art. 37, è il fatto che esso non presenti propriamente come valore la cura. Siamo costretti a rinvenire in questa norma l'appiglio per garantire un inquadramento costituzionale ad essa, altrimenti assente, ma occorre evidenziare che *non* si tratta della sua piena affermazione. Anche perché, nel contesto storico della Costituente, la cura non era ancora percepita come un *valore*, quanto piuttosto come *dovere* da adempiere. Non se ne mostravano gli aspetti di complessità, non se ne parlava in termini di diritto e non si era esteso il concetto fino a ricomprendere la cura di sé stessi/e, in altri termini, mancava la connessione valoriale di essa con la dignità umana.

Si tratta di una collocazione alquanto angusta, che merita una riconsiderazione, in quanto valore fondante e diritto fondamentale, tra i più importanti al pari della dignità, dell'uguaglianza, della giustizia. Ancor di più: è valore senza il quale l'attuazione di questi ultimi è semplicemente impossibile. È logicamente prioritario, pregiudiziale rispetto agli altri, condizione di pensabilità degli altri valori.

Il terzo motivo è che solo una riforma del linguaggio fondante può determinare quel 'salto di mentalità' che già la società ha portato ad un buon grado di maturazione, ma nella quale esso risulta ancora incompiuto. Se la cura interscambiabile è lo snodo cruciale per l'uguaglianza di genere, occorre la più alta consacrazione possibile, come attività carica di valore, di dignità, di utilità, come diritto fondamentale e insieme dovere civico e istituzionale. Così come settanta anni fa la Costituzione ha posizionato la donna nel posto della

⁵² Più in generale, il raggiungimento di una eguaglianza sostanziale nello svolgimento dei compiti di cura richiede il superamento di una presunta, quanto ambigua e pericolosa, differenza di moralità tra generi. In questo senso si ritengono condivisibili le posizioni critiche espresse da Okin con riferimento a quella 'differente voce' che, stando alle tesi di Gilligan, caratterizzerebbe le donne (cfr. S.M. OKIN, *Thinking like a Woman*, in *Theoretical Perspectives on Sexual Difference*, a cura di D.L. Rhode, Yale, 1990, 145-159).

cura, è necessario che adesso, preso atto che i soggetti femminili esprimono la loro identità anche altrove, si assuma la responsabilità di sganciare questo posizionamento dal genere, e di invitare ciascuno a occupare quello spazio. Ciò nella convinzione del ruolo culturale per eccellenza, di indirizzo della società, che la Carta esercita. È vero che in una certa misura, i mutamenti sociali sono autonomi dal diritto, e che negli ultimi anni è certamente cambiato lo standard degli assetti familiari di cura: ad esempio, è più frequente che i padri accudiscano i figli, e si inizia ad investire sull'educazione socio-emotiva ed affettiva dei soggetti maschili⁵³. Nondimeno, i valori normativi influenzano il piano dell'efficacia contribuendo alla formazione del 'senso comune'⁵⁴: nel contesto attuale, mi riferisco in particolare a quello italiano, si fatica a sganciarsi da una costruzione binaria, dove l'essere uomo significa esibire una mascolinità performativa, che non esprime la propria emotività, agisce nella sfera pubblica affidando quella privata alla compagna, alla moglie, figura *accurata* per antonomasia. Si fatica, in altre parole, a liberarsi da quel tipo di rappresentazione sociale che la Costituzione ha fissato, assumendo la struttura di genere della società, dualistica e gerarchica, quale «regola fondativa di complementarità necessaria»⁵⁵. La regola sociale diviene categoria giuridica, secondo una logica per la quale il genere produce il diritto e il diritto produce il genere; una logica destinata a vivere costantemente la tensione tra

⁵³ Un esempio del fermento sociale suscitato dal tema è la petizione *Educate future men*, volta a promuovere l'educazione emotiva per prevenire le discriminazioni e la violenza di genere (<https://www.educatefuturemen.com/>). Sul tema dei 'nuovi padri' si vedano N. MARCHESINI, *Storie di nuovi padri*, in *InGenere*, 17/01/2022, e A. MINELLO, *Il grembo dei nuovi padri*, in *InGenere*, 25/01/2022, rispettivamente disponibili on-line ai seguenti indirizzi: <https://www.ingenere.it/articoli/storie-di-nuovi-padri> e <https://www.ingenere.it/articoli/il-grembo-dei-nuovi-padri>.

⁵⁴ Sul punto: TH. CASADEI, *Diritto*, cit., 168.

⁵⁵ Su questo aspetto rinvio alle riflessioni di B. PEZZINI, *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio antisubordinazione di genere. Introduzione*, in *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, a cura di B. Pezzini, A. Lorenzetti, Torino, 2019, 10, benché il saggio citato non si riferisca all'esigenza di ricostituzionalizzare la cura, né abbia come focus specifico l'art. 37 della Costituzione.

fissità del momento fondativo e la rinegoziabilità dei contenuti di genere stessi⁵⁶.

È giunto il momento che anche la Costituzione sia rinegoziata, con l'assunzione della cura universale come nuovo riferimento sociale, piena espressione dell'uguaglianza sostanziale, anche nella sua estrinsecazione di 'principio antisubordinazione':

La definizione del principio costituzionale di uguaglianza dei sessi non può procedere ed essere orientata in una dimensione che si preoccupi semplicemente della rimozione delle discriminazioni a carico delle donne mediante norme che assicurano la parità di trattamento a prescindere dal sesso di appartenenza; essa deve assumere pienamente il riferimento a un principio antisubordinazione che riconosce l'esigenza fondativa e fondante di rimuovere la subordinazione del genere femminile al maschile, leggendo le condizioni di genere come un assetto di potere⁵⁷.

Se la cura è, in definitiva, un certo tipo di sguardo, ancor prima che un'attività materiale, uno sguardo attento, accurato, capace di intercettare i bisogni di sé stessi e degli altri, è necessario che la Costituzione per prima guardi ad ognuno dei propri destinatari come curanti (e curati), al di là dei rigidi dualismi. Senza questo sguardo, universale, è difficile che la legislazione ordinaria arrivi ad improntare un sistema in grado di garantire una cura che sia espressione di una sostanziale uguaglianza di genere. Il riconoscimento del bisogno di curare ed essere curati acquisisce una particolare centralità proprio in quanto appartiene a tutte e a tutti, ed è foriero di un ordine rivoluzionario, ovvero quello di una Costituzione che mette in primo piano, come fondativa, la vulnerabilità dell'essere umano, rompendo un tabù millenario.

In tale ottica, una rinegoziazione di tale specie è di importanza vitale anche per il significato di 'legittimazione' delle emozioni, e in

⁵⁶ B. PEZZINI, *Costituzione*, cit., 10.

⁵⁷ B. PEZZINI, *Costituzione*, cit., 12.

particolare di quelle suscitate dalla cura⁵⁸. Lavorare dentro e attraverso le emozioni ambivalenti è, anche in questo senso, una delle chiavi per costruire comunità democratiche. Infatti, è logico che, se la cura riesce ad essere partecipata, in maniera trasversale, da più soggetti, se ne distribuisce il peso e se ne aumenta l'accesso, la fruizione. Allo stesso tempo, si dà a tutti la possibilità di 'empatizzare'. Del resto, i regimi democratici sono nati in risposta ai regimi oppressivi che avevano fatto l'opposto che curare, sono nati per accogliere la vulnerabilità dell'essere umano⁵⁹.

Tutte queste constatazioni, come si è già detto, inducono un completo rovesciamento dello sguardo sulla politica che deve essere volto innanzitutto alla corporeità, alla vulnerabilità, ai rapporti di dipendenza dell'essere umano con gli altri e con l'ambiente naturale e sociale. Ma, se questo è vero, un simile rovesciamento, una simile rivoluzione copernicana, non possono non investire un cambiamento anche nel lessico costituzionale.

6. Conclusioni

La 'scomposizione' dell'ordine basato sui differenti ruoli di genere richiede la valorizzazione della cura, alla luce dell'assunto

⁵⁸ Senza celare quelle negative, di frustrazione e inadeguatezza, perché si tratta di un'attività estremamente complessa, dove la disposizione a fare del bene si interseca e spesso entra in contrasto «con altri bisogni, desideri o stati affettivi, come la ricerca di gratificazione personale o di riconoscimento», con stati emotivi negativi come il senso di colpa, per non aver fatto abbastanza o abbastanza bene, alimentato senza dubbio dall'aspettativa e dal giudizio sociali uniti alla svalutazione che questa attività ha ricevuto fino ad oggi (THE CARE COLLECTIVE, *Manifesto*, cit., 30). Negli ultimi anni, fortunatamente, si è dato spazio a questa attenzione e rivendicato la legittimità delle emozioni negative, o contraddittorie, che la relazione di cura suscita: approfondire questi aspetti, senza mitizzazioni sterili, determina la qualità di un percorso educativo (la stessa J. TRONTO ne ha parlato in *Moral Boundaries*, cit., e, in una prospettiva pedagogica, R. PARKER, *Torn in Two: The Experience of Maternal Ambivalence*, London, 2005. Si veda anche E. PULCINI, *Cura ed emozioni. Un'alleanza complessa*, Bologna, 2018, e EAD., *Tra cura e giustizia. Le passioni come risorsa sociale*, Torino, 2020).

⁵⁹ G. SERUGHETTI, *Democratizzare la cura*, cit., 23.

dell'interdipendenza umana e della vulnerabilità ontologica dell'essere umano. In questo senso, la cura deve essere configurata come diritto di ogni persona, al di là del genere e della collocazione familiare e sociale. Il percorso fatto finora, in ambito italiano, è stato lento e faticoso, poiché sconta una collocazione marginale, quasi indotta, della cura nel testo costituzionale, ma allo stesso tempo legata al ruolo *essenziale* della donna. La giurisprudenza ha potuto compiere passi limitati, gravata della responsabilità di andare quasi contro l'assetto costituzionale definito.

Così, la disegualianza sancita dall'art. 37 conduce, purtroppo, a ridimensionare l'affermazione, valida in generale, per cui «la nostra Costituzione nasce “paritaria”, grazie anche al contributo delle Costituenti, pur nella disparità numerica, ai lavori dell'Assemblea»⁶⁰.

È ancora più evidente oggi, a distanza di oltre 50 anni dal momento costituente, come la formulazione dell'art. 37, la centralità che assegna alle capacità, naturalmente diverse tra uomo e donna, non solo giustifichi politiche differenziali tra i due generi, ma ostacoli l'implementazione di interpretazioni e misure sostanzialmente egualitarie. Anche perché il potere interpretativo-giurisdizionale continua ad essere presidiato in larghissima parte da figure maschili⁶¹.

Occorre ispirarsi allora a quei Paesi (extra-europei) che hanno accordato una esplicita rilevanza alla cura nella Costituzione, e rappresentato chiaramente l'obiettivo di scardinare i ruoli e le disegualtanze di genere all'interno della famiglia. Gli sforzi più significativi vanno nella direzione di ri-concettualizzare la cura, sia come lavoro produttivo che come dovere della cittadinanza⁶². Colpisce, sotto questo profilo, la nuova Costituzione ecuadoriana (2008) che, mentre afferma la «responsabilità congiunta di madri e padri, in egual misura» nel «dovere di aiutare, nutrire educare e crescere i propri

⁶⁰ M. D'AMICO, *I diritti*, cit., xxiii.

⁶¹ Per l'approfondimento di questo aspetto si rimanda a M. D'AMICO, *I diritti*, cit., spec. xxii ss.

⁶² R. RUBIO-MARÍN, *I ruoli*, cit., 183.

figli»⁶³, riconosce come «lavoro produttivo il lavoro non retribuito di autosostentamento e di cura, svolto in casa»⁶⁴. Prevede, coerentemente, tutta una serie di funzioni dello Stato precisamente strumentali al nuovo inquadramento del lavoro di cura. Anche se si tratta di norme in larga parte programmatiche, nondimeno attuano una vera e propria rivoluzione, che ridisegna completamente l'assetto tradizionale di genere a partire dalle fondamenta dell'ordinamento giuridico: creano un linguaggio nuovo, impreveduto, che già per questo ha il potere di apportare un cambiamento culturale.

Qualche riserva, per inciso, si può esprimere sulla scelta di assimilare la cura al lavoro produttivo quale strategia per valorizzare la cura: le difficoltà di apprezzamento di questa 'attività' sono derivate, nei secoli, proprio dalla sua valutazione alla stregua del parametro economico, produttivo, e infine di una logica capitalistica. Trasportarla proprio nel territorio del suo tradizionale antagonista, per sperare di 'farla sentire a casa', ancora una volta la caricherà delle aspettative performative e produttive che, giudicate da sempre assenti in essa, ne hanno determinato la svalutazione, e la priverà di quel carattere differenziale, anti-economico, se vogliamo dire provocatoriamente, che fa di essa uno degli spazi di godimento della vita.

Resta sullo sfondo di questa riflessione la questione, da più parti oramai posta in dubbio, della validità della bipartizione in generi⁶⁵, poiché appare evidente il rischio che tale bipartizione generi assolutizzazioni soprattutto a scapito della donna: in un contesto in cui (solo) il maschile è normale la differenza della donna diviene *inferiorità*⁶⁶.

⁶³ All'art. 83.16.

⁶⁴ All'art. 333.

⁶⁵ Si veda, da ultimo, G. BURGIO, *Fuori binario. Bisessualità maschile e identità virile*, Milano-Udine, 2021.

⁶⁶ M.C. PIEVATOLO, *Sul sesso*, cit., nt. 40. Già Carol Gilligan rilevava come la psicologia evolutiva e la teoria morale abbiano a lungo fatto dell'autonomia intesa come separatezza il momento più alto dello sviluppo morale della persona, e che, nel far ciò, abbiano assunto a parametro di riferimento la vita del soggetto maschile; inevitabilmente, qualsiasi altro 'modello' ne risulta deviato o sottosviluppato. Gilligan

Il problema delle differenze non si risolve, cioè, tenendo presente – unica e sola – la differenza di genere, ma essendo consapevoli che sono possibili infinite differenze. Dividere il soggetto morale e giuridico in due, sessuandolo, secondo una divisione che è culturale prima che biologica, non mette al riparo dalle trappole dell'assimilazionismo e dell'esclusione per coloro che non s'identificano e non si ritrovano in nessuno dei due modelli proposti. [...] In termini strettamente politici, questa tesi implica che sia arbitrario ed equivoco costituzionalizzare una sola differenza, quella cosiddetta di genere, lasciando fuori tutte le altre⁶⁷.

Una questione, quella delineata, destinata ad arricchire ulteriormente gli interrogativi sull'idoneità della Carta costituzionale ad accogliere identità la cui definizione sfida i più consolidati canoni sociali, e, in caso affermativo, sui modi in cui può farlo. Alla luce di questa ricchezza, appare ancora più obsoleto l'impianto dell'art. 37 della nostra Costituzione.

La conclusione di questo saggio non può che essere un invito: se, come è stato rilevato⁶⁸, il patto politico che fonda il costituzionalismo ha escluso per secoli le donne, è il momento di rinegoziare quel patto. Nel caso dell'art. 37 della Costituzione italiana, tale esclusione non avviene né attraverso l'invisibilizzazione della donna, né attraverso la sua assimilazione al modello maschile, ma attraverso la sedimentazione della sua identità nella precostituzione di un ruolo destinale. Ecco perché l'assegnazione corresponsabile, paritaria, dei compiti di cura non rappresenta solo uno dei possibili orizzonti della riflessione sulla giustizia, ma è il punto focale per ripensare l'uguaglianza sostanziale. Per arrivare a questo nuovo assetto egualitario è necessario un cambiamento che la giurisprudenza da sola non può (non è riuscita sinora ad) assolvere: occorre navigare a ritroso, sino alla fonte del simbolico, tra le parole della Costituzione che incidono profondamente la nostra realtà. Senza tale ripensamento apicale, il costituzionalismo

critica questi aspetti delle teorie di autori come Freud, Piaget, Kohlberg in C. GILLIGAN, *In a Different Voice*, Cambridge, 1982, 14 ss.

⁶⁷ M.C. PIEVATOLO, *Sul sesso*, cit., 200.

⁶⁸ TH. CASADEI, *Diritto*, cit., 153 ss.

rimane insieme di regole, più che progetto, e il diritto vede bloccata la sua forza propulsiva. Insensibile, a tale invito a riformulare l'assegnazione della cura, è il richiamo al dato che spesso le maggiori disegualianze di genere *reali* si registrano nei Paesi con Costituzioni avanzate dal punto di vista del riconoscimento della parità formale: la prospettiva da assumere non lascia spazio ad una competizione tra profilo formale e sostanziale, ma le persegue entrambe. Allo stesso tempo, come 'costituzione fondamento', è importante che mostri il segno esplicito della *parità di genere*, quale principio architettonico capace di informare tutti i gradini e i settori del diritto infra-costituzionale, oltre che la società e il suo progetto portante⁶⁹.

ABSTRACT

A partire da una lettura del concetto di cura in una prospettiva di genere, il saggio intende muovere nella direzione di una costituzionalizzazione della cura attraverso un'analisi filosofico-giuridica, la quale operi una critica del diritto vigente per approdare ad una dimensione normativa *de iure condendo*.

Starting from a reading of the concept of care in a gender perspective, this essay intends to move in the direction of a constitutionalization of care through a philosophical-juridical analysis, which operates a critique of the law in force to arrive at a normative dimension *de iure condendo*.

⁶⁹ Mutuo qui le efficaci parole utilizzate da TH. CASADEI, *Diritto*, cit., 166, per descrivere l'impatto della nuova Costituzione tunisina del 2014, che tante speranze aveva suscitato e che purtroppo non ha mantenuto gran parte delle sue promesse: sul punto si veda R. PEPICELLI, G. SIMONCINI, *La lezione della rivoluzione tunisina tra successi e sconfitte*, in *Scienza & Pace Magazine*, 19 gennaio 2021: <https://magazine.cisp.unipi.it/la-lezione-della-rivoluzione-tunisina-tra-successi-e-sconfitte/>.

PAROLE CHIAVE

Cura – uguaglianza di genere – Costituzione – diritto – diritti

Care – Gender Equality – Constitution – Law – Rights

CHIARA MAGNESCHI

Email: chiara.magneschi@jus.unipi.it

